

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS - R.G. n. 11442/2021

2. Nome del ricorrente:

SAVERINO ANGELA.

Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani, Istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

a) Il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono state costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430

b) Provvedimento Prot. n. 10592/07 del 24.08.2021 con cui il dirigente dell'istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice (TPIS03300R) ha modificato la già formulata graduatoria definitiva di circolo e di istituto di terza fascia relativa ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicata con decreto n. 0010318 del 12 agosto 2021 del dirigente dell'istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice

c) nota m_pi .AOODRSI .REGISTRO UFFICIALE .U. 0022372 . 23-08-2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV, Personale della scuola - Affari legali, del 23.8.2021, recante "Graduatorie III fascia personale ATA – servizio prestato presso Enti di formazione professionale – precisazioni – non valutabilità"

d) ogni provvedimento antecedente o consequenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati

Sunto dei motivi del ricorso

Con Decreto Ministeriale del Ministro dell'istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 veniva statuito che nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali fosse istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico venissero costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

A mente di tali disposizioni la ricorrente inoltrava rituale domanda di aggiornamento all'indirizzo dell'ufficio territoriale della provincia di Trapani, indicando quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice (TPIS03300R), con riferimento ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico. La ricorrente vantava, tra i titoli di servizio, già riconosciuti nella precedente graduatoria, lo svolgimento di mansioni di collaboratore amministrativo e di operatore amministrativo presso Enti di formazione accreditati. In effetti in occasione della formulazione delle graduatorie provvisore così come

definitive veniva riconosciuto (recte: confermato) alla ricorrente il punteggio spettante per i titoli di cui si è detto; punteggio che inopinatamente veniva rettificato con provvedimento Prot. n. 10592/07 del 24.08.2021 con il quale si escludeva il computo dei titoli di cui si tratta, stante che con nota (m_pi .AOODRSI .REGISTRO UFFICIALE .U. 0022372 . 23-08-2021) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV, Personale della scuola - Affari legali, del 23.8.2021, indirizzata ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia e ai Dirigenti Scolastici della regione Sicilia, affermava parere secondo cui ***“non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale”***

VIOLAZIONE ART. 4 L. 124/99

Non può negarsi la assimilazione dei centri di formazione professionale accreditati presso le istituzioni regionali agli altri organismi del sistema formativo, istituti statali e non (autorizzati, parificati, sussidiati o sussidiari, pareggiati, legalmente riconosciuti e convenzionati, paritari, secondo le dizioni utilizzate nella tabelle di cui agli allegati A/1 e A/4 del DM 50/2021)

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 L. 124/99 dovrebbe ritenersi assimilabile al servizio svolto presso le altre istituzioni del sistema formativo, statale e non, quello reso presso i centri regionali di formazione professionale

Alla stregua di tale previsione normativa nessuna ragione di differenziazione viene posta dalla norma dovendosi ritenere non conforme ad essa qualsiasi previsione applicativa che introducesse arbitrarie discriminazioni.

VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/90

Ora deve rilevarsi come, a fronte della adozione della graduatoria definitiva, contemplante il riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio relativi ai rapporti con i centri di formazione professionale, l'amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione ai fini dell'annullamento dei precedenti provvedimenti definitivi, favorevoli alla ricorrente, senza dar notizia dell'avvio del procedimento teso alla revisione del provvedimento ricognitivo senza dar modo all'interessata di interloquire.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL PUBBLICO INTERESSE

Il provvedimento si pone in contrasto con l'interesse pubblico a tener conto di titoli il cui possesso costituisce, comunque, sostanziale garanzia di una maggiore efficienza dei servizi commessi all'intero sistema scolastico.

4. Indicazione dei controinteressati:

tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, presso gli istituti preferenzialmente indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione

5. Svolgimento del processo:

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma- Sezione Terza Bis, con ordinanza n.07222/2021 Reg.Prov.Cau.

Si allega il testo integrale del ricorso; l'ordinanza nr. 7222/2021; copia della ricevuta di avvenuto versamento di €100,00 da parte del ricorrente verso la Tesoreria per l'attività di pubblicazione sul sito.

Firmato digitalmente avv. Giuseppe Danile